

WHISTLEBLOWING AND OTHER REPORTING

PROCEDURE

CODE	REV	DATE OF ISSUE	CLASSIFICATION
PO.SGI.10	00	13/11/2026	PUBLIC

Table of contents

1. Premessa 3
1.1 Matrice della redazione e delle revisioni 3
1.2 Scopo e ambito di applicazione 4
1.2.1 Scopo 4
1.2.2 Ambito di applicazione 4
1.3 Riferimenti normativi e documentali 4
1.4 Definizioni e abbreviazioni 4
1.4.1 Definizioni 4
1.4.2 Abbreviazioni 5
1.5 Responsabilità 5
2. Modalità operative 6
2.1 Premessa 6
2.1.1 Principi generali 6
2.2 Tipologie di segnalazioni 6
2.2.1 Segnalazioni interne 7
2.2.2 Segnalazioni esterne 7
2.2.3 Divulgazione pubblica 8
2.2.4 Denuncia all'Autorità 8
2.2.5 Segnalazioni effettuate in mala fede 9
2.3 Il Gestore delle Segnalazioni 9
2.4 Processo di gestione delle segnalazioni interne 9
2.4.1 Ricezione 10
2.4.2 Valutazione preliminare e istruttoria 10
2.4.3 Definizione delle azioni conseguenti 11
2.4 Reporting e monitoraggio 11
2.5 Conservazione della documentazione 11
2.6 Disciplina whistleblowing e Modello 231 11
2.7 Condivisione del Canale di Segnalazione 12
2.8 Protezione dei dati personali 13
3. Documentazione correlata 13

1. Premessa

1.1 Matrice della redazione e delle revisioni

REVISION	DESCRIPTION	EDITING		VERIFICATION		APPROVAL	
		Date	**Name Signature**	**Date**	**Name Signature**	**Date**	**Name Signature**
00	Prima emissione a seguito del processo di integrazione del SGI del gruppo Medisolve.	26/10/2026	L. Scaglia	06/11/2026	R. Raimondo Avv. Roberta Raimondo	13/11/2026	N. Alloa Casale

1.2 Scopo e ambito di applicazione

1.2.1 Scopo

Il presente documento ha lo scopo di definire i principi, le responsabilità e le modalità operative per la gestione del processo/attività disciplinato dalla procedura, al fine di garantirne l'applicazione coerente, controllata e conforme ai requisiti del Sistema di Gestione Integrato del Gruppo Medisolve (nel seguito anche "Gruppo") e alla normativa vigente.
La procedura assicura uniformità di approccio tra le diverse società del Gruppo e costituisce riferimento per tutte le funzioni coinvolte nelle attività descritte.

1.2.2 Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le società appartenenti al Gruppo che ne abbiano disposto il formale recepimento, mediante approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o di soggetto formalmente delegato.

La procedura è efficace ed applicabile a decorrere dalla data di emissione ed è vincolante per le funzioni, i processi e le attività rientranti nel campo di applicazione del Sistema di Gestione della singola società.

1.3 Riferimenti normativi e documentali

- ISO 9001, 13485, 14001, 45001, 27001, 37001, PdR125, SA8000;
- D.Lgs. 24/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni (Whistleblowing)
- Codice Etico e di Condotta;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove adottato;
- Ley 2/2023, del 20 febbraio, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni normative e sulla lotta contro la corruzione (Spagna);
- Real Decreto 1101/2024, del 29 ottobre, che approva lo Statuto dell'Autorità Indipendente per la Protezione del Segnalante, A.A.I. (Spagna);
- Ley Orgánica 3/2018, del 5 dicembre, sulla Protezione dei Dati Personali e la garanzia dei diritti digitali (Spagna);
- Articolo 31 bis della Ley Orgánica 10/1995, del 23 novembre, del Codice Penale, relativo ai modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati (Spagna).

1.4 Definizioni e abbreviazioni

1.4.1 Definizioni

- **Gestore delle Segnalazioni**: soggetto o organismo formalmente individuato dalla società per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.
- **Funzione competente**: soggetto incaricato della fase istruttoria e della gestione delle eventuali azioni conseguenti.
- **Segnalazione**: comunicazione, scritta o orale, di informazione sulle violazioni.
- **Segnalazione Whistleblowing**: comunicazione avente ad oggetto informazioni riguardanti violazioni, effettive o potenziali, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, del Codice Etico o di altre disposizioni la cui segnalazione è tutelata dalla normativa applicabile in materia di whistleblowing. Tali segnalazioni beneficiano delle specifiche misure di protezione previste dalla legge.

- **Altra Segnalazione**: comunicazione riguardante osservazioni, reclami, suggerimenti, richieste di chiarimento, non conformità, criticità operative o altri eventi di interesse per l'organizzazione che non rientrano nell'ambito delle segnalazioni whistleblowing, ma che richiedono una valutazione e una gestione da parte delle funzioni competenti.
- **Whistleblowing**: si intende la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE.
- **Sistema interno di informazione (Spagna):** insieme costituito dal canale o dai canali interni, dal Responsabile del Sistema e dalla procedura di gestione delle segnalazioni che le Entità in Spagna devono implementare ai sensi della Ley 2/2023.
- **Responsabile del Sistema (Spagna):** persona fisica od organo collegiale designato dall'organo di amministrazione dell'Entità in Spagna quale responsabile della gestione del Sistema interno di informazione (art. 8 della Ley 2/2023). Per le Entità in Spagna, le funzioni attribuite dalla presente procedura al Gestore delle Segnalazioni sono esercitate dal Responsabile del Sistema o sotto la sua supervisione.
- **Segnalante (Spagna):** persona fisica che segnala informazioni sulle violazioni acquisite in un contesto lavorativo o professionale, inclusi, tra gli altri, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, azionisti, soci e membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, persone che lavorano per o sotto la supervisione di appaltatori, subappaltatori e fornitori, nonché volontari, tirocinanti, lavoratori in formazione, candidati nei processi di selezione e persone il cui rapporto di lavoro o statutario sia cessato (art. 3 della Ley 2/2023).
- **Persona coinvolta (Spagna):** persona fisica o giuridica alla quale sono attribuite le azioni od omissioni oggetto della segnalazione.

1.4.2 Abbreviazioni

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
- A.A.I.: Autoridad Independiente de Protección del Informante – Autorità Indipendente per la Protezione del Segnalante (Spagna)
- LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, del 5 dicembre, sulla Protezione dei Dati Personali e la garanzia dei diritti digitali (Spagna)

1.5 Responsabilità

Tutte le funzioni e le persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente procedura sono tenute ad applicarla in conformità ai requisiti definiti dal Sistema di Gestione Integrato del Gruppo e dalla normativa vigente.

2. Modalità operative

2.1 Premessa

La presente procedura definisce i principi, le modalità generali e le responsabilità per la gestione delle segnalazioni ricevute dalle società del Gruppo.
L'obiettivo è garantire un processo uniforme, trasparente, imparziale e riservato per la ricezione, la valutazione e la gestione delle segnalazioni provenienti dalle parti interessate, nel rispetto della normativa applicabile e dei principi etici adottati dal Gruppo.
Ciascuna società mantiene inoltre la responsabilità della gestione delle segnalazioni di propria competenza, salvo eventuali accentramenti formalmente definiti dal Gruppo.

2.1.1 Principi generali

La gestione delle segnalazioni si fonda sui seguenti principi:

Riservatezza
L'identità delle persone coinvolte e le informazioni contenute nelle segnalazioni sono trattate nel rispetto delle disposizioni applicabili e secondo criteri di stretta riservatezza.

Imparzialità
Ogni segnalazione è gestita in modo oggettivo, indipendente e privo di pregiudizi o conflitti di interesse.

Buona fede
Le segnalazioni devono essere presentate in buona fede e sulla base di elementi che il segnalante ritenga ragionevolmente fondati.

Tutela delle persone coinvolte
Sono garantiti il rispetto dei diritti delle persone interessate e la corretta gestione delle informazioni raccolte durante il processo di valutazione.

Divieto di ritorsione
Il Gruppo non tollera comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni in buona fede.

Protezione dei dati personali
I dati personali acquisiti nel corso della gestione delle segnalazioni sono trattati nel rispetto della normativa applicabile.

2.2 Tipologie di segnalazioni

Le società del Gruppo possono ricevere sia segnalazioni whistleblowing, soggette alle tutele previste dalla normativa applicabile, sia altre segnalazioni concernenti attività, processi, prodotti, servizi o comportamenti aziendali.
Le segnalazioni si distinguono inoltre in base al canale utilizzato, abbiamo quindi:

- Segnalazioni interne che usano canali di segnalazioni interni
- Segnalazioni esterne che usano canali di segnalazione esterni
- Divulgazioni pubbliche
- Denuncia all'autorità giudiziaria

2.2.1 Segnalazioni interne

Le società del Gruppo mettono a disposizione specifici canali di segnalazione idonei a garantire adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e tracciabilità.
Il principale strumento per l'invio e la gestione delle segnalazioni è costituito dai "Portali di Segnalazione", altrimenti detto "portali whsitleblowing", eventualmente adottati dalle singole società del Gruppo e il cui accesso è disponibile direttamente tramite link dai siti web delle stesse. I singoli portali, ove necessario, offrono istruzioni aggiuntive sul loro funzionamento.
Le segnalazioni che pervengono tramite questi canali possono rientrare tra le segnalazioni whistleblowing qualora rientrino nell'ambito di competenza definito dalla norma; per maggiori dettagli in merito si rimanda alla policy relativa **PL.PO.SGI.10-01**.
Tramite questi portali possono essere inviate anche altre segnalazioni che sebbene non rientrino nel perimetro delle segnalazioni whistleblowing possono godere, tramite l'utilizzo del canale dedicato, della completa anonimità nonché di un flusso formalizzato per la gestione.
Oltre ai portali è possibile inviare segnalazioni interne utilizzando indirizzi e-mail dedicati. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento di questi canali si rimanda a quanto riportato all'interno delle differenti procedure di Gruppo (si precisa che per questi canali, nonostante il Gruppo garantisca il rispetto dei principi base, le stesse non rientrano nella tutale prevista dal Whistleblowing).

Per le Entità in Spagna, tutti i canali interni, comprese le caselle di posta elettronica, sono integrati nel Sistema interno di informazione e consentono di effettuare segnalazioni in forma scritta od orale, incluso un incontro diretto su richiesta del segnalante entro un termine massimo di sette giorni. Le segnalazioni orali sono documentate, previo consenso del segnalante, mediante registrazione o trascrizione che quest'ultimo potrà verificare e sottoscrivere (artt. 5 e 7 della Ley 2/2023).
Chiunque riceva una segnalazione attraverso un canale diverso è tenuto a mantenerne la riservatezza e a trasmetterla immediatamente al Responsabile del Sistema. Le informazioni sul canale interno e sui canali esterni sono pubblicate nella home page del sito web, in una sezione separata e facilmente identificabile (artt. 9 e 25 della Ley 2/2023).

2.2.2 Segnalazioni esterne

Il canale esterno rappresenta uno strumento alternativo rispetto ai canali interni aziendali e può essere utilizzato esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Il Gruppo incoraggia, ove possibile e appropriato, l'utilizzo prioritario dei canali interni al fine di consentire una tempestiva gestione delle problematiche segnalate.

Per le Entità in Spagna, il canale esterno è quello gestito dall'Autorità Indipendente per la Protezione del Segnalante, A.A.I., qualora la violazione riguardi o produca i suoi effetti nell'ambito territoriale di più di una comunità autonoma, ovvero dalle autorità od organi regionali competenti qualora la violazione sia circoscritta all'ambito territoriale della relativa comunità autonoma. La norma consente al segnalante di rivolgersi al canale esterno direttamente o dopo aver utilizzato il canale interno, senza che sia necessario il ricorrere di alcuna condizione preliminare.

2.2.2.1 Informazioni utili sul canale ANAC

Ai sensi della normativa applicabile in materia di whistleblowing, il segnalante può effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno istituito e gestito dall'ANAC.
Le modalità operative, i requisiti di ammissibilità e le tutele applicabili sono disciplinati direttamente dall'ANAC e consultabili sul relativo sito istituzionale.

Il canale ANAC può essere utilizzato quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023:

- il canale interno non è previsto o non è conforme;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza ricevere seguito;
- esiste il fondato timore di ritorsioni;
- esiste il fondato timore che la segnalazione interna non venga trattata correttamente;
- la violazione rappresenta un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

2.2.2.2 Informazioni utili su altri canali esterni

Sono inoltre presenti altri canali di segnalazione esterni che possono essere utilizzati che sono:

- Ente di Certificazione DNV (feedback.Italia@dnv.com) e/o a SAAS - Social Accountability Accreditation Services (saas@saasaccreditation.org), nell'ambito del sistema di certificazione SA8000 e ai fini della verifica del mantenimento dei relativi requisiti;
- Ente di Certificazione Bureau Veritas o altro ente certificatore in forza nel Gruppo;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, direttamente o per il tramite della propria organizzazione sindacale di riferimento.

2.2.3 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere pubbliche informazioni riguardanti violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
La divulgazione pubblica rappresenta uno strumento residuale e può beneficiare delle tutele previste per il segnalante esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge, generalmente quando non sia stato possibile ottenere un adeguato seguito attraverso i canali interni o esterni di segnalazione o quando sussista un pericolo imminente per l'interesse pubblico.
Per il dettaglio dei presupposti e delle condizioni di utilizzo della divulgazione pubblica si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

2.2.4 Denuncia all'Autorità

Il D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing riconosce ai soggetti segnalanti la possibilità di rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità Contabile competente qualora siano a conoscenza di fatti potenzialmente costituenti illecito o rilevanti sotto il profilo penale, civile, amministrativo o contabile.
La presentazione di una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile costituisce un canale autonomo rispetto ai canali di segnalazione interni ed esterni e può beneficiare delle misure di protezione previste dalla normativa applicabile, alle condizioni e nei limiti dalla stessa stabiliti.
Il Gruppo garantisce il rispetto dei diritti e delle tutele riconosciuti dalla legge ai soggetti che, agendo in buona fede e sulla base di ragionevoli motivi, scelgano di effettuare una denuncia alle Autorità competenti.
Per modalità, presupposti e condizioni di accesso alle tutele previste in caso di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, si rinvia alla normativa vigente.

Per le Entità in Spagna, le segnalazioni possono essere indirizzate altresì al Pubblico Ministero (Ministerio Fiscal), alla Procura europea qualora riguardino gli interessi finanziari dell'Unione Europea, e agli organi giurisdizionali competenti, in conformità alla legislazione processuale applicabile.

2.2.5 Segnalazioni effettuate in mala fede

Il sistema di segnalazione deve essere utilizzato in modo responsabile, corretto e conforme ai principi di buona fede e lealtà.
Sono considerate effettuate in mala fede le segnalazioni che risultino deliberatamente false, manifestamente infondate o presentate con l'intento di arrecare danno, pregiudizio o svantaggio a persone, società o altre parti interessate, nonché quelle effettuate mediante l'uso consapevole di informazioni false o gravemente distorte.
La tutela prevista dalla normativa Whistleblowing non si estende ai soggetti che effettuino segnalazioni con dolo o colpa grave, ferma restando la protezione riconosciuta a coloro che abbiano effettuato una segnalazione in buona fede sulla base di elementi che ritenevano ragionevolmente attendibili al momento della segnalazione, anche qualora gli accertamenti successivi ne escludano la fondatezza.
L'accertamento della mala fede può comportare l'adozione delle misure disciplinari, contrattuali o di altra natura previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali applicabili, fatto salvo il diritto della società e dei soggetti interessati di agire nelle sedi competenti per la tutela dei propri diritti e interessi.
La semplice infondatezza della segnalazione, qualora il segnalante abbia agito in buona fede e sulla base di ragionevoli motivi, non costituisce di per sé elemento idoneo a configurare una segnalazione in mala fede.

Per le Entità in Spagna, segnalare o divulgare pubblicamente informazioni nella consapevolezza della loro falsità costituisce un'infrazione molto grave ai sensi dell'articolo 63 della Ley 2/2023, sanzionabile dall'autorità competente. Sono inoltre escluse dalla tutela legale, tra le altre, le persone che segnalino informazioni dichiarate inammissibili da un canale interno o per una delle cause previste dall'articolo 18.2.a) della Ley 2/2023 (art. 35).

2.3 Il Gestore delle Segnalazioni

Il Gestore delle Segnalazioni può essere una persona interna dell'amministrazione, un ufficio, un comitato o un soggetto esterno. Ogni società del Gruppo identificata un proprio Gestore delle Segnalazioni.
In caso di assenza del Gestore delle Segnalazioni lo stesso verrà sostituito dall'Ufficio Risk&Compliance di Gruppo.
Qualora la segnalazione riguardi il Gestore delle Segnalazioni o comporti un potenziale conflitto di interessi, la stessa dovrà essere trasferita a un soggetto alternativo preventivamente identificato dalla società interessata.

Per le Entità in Spagna, l'organo di amministrazione nomina e revoca il Responsabile del Sistema, che opera con indipendenza e autonomia, senza ricevere istruzioni e disponendo dei mezzi necessari. La sua nomina e la sua revoca sono notificate all'A.A.I. o all'autorità regionale competente entro dieci giorni lavorativi (art. 8 della Ley 2/2023).
La gestione del canale interno può essere esternalizzata, senza che ciò comporti il trasferimento della responsabilità sul Sistema, che resta in capo al Responsabile del Sistema (art. 6 della Ley 2/2023).

2.4 Processo di gestione delle segnalazioni interne

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta (direttamente dal portale whistleblowing, e-mail o tramite posta ordinaria) e in forma orale (messaggio vocale o incontro diretto).

2.4.1 Ricezione

Le segnalazioni ricevute attraverso i canali interni vengono registrate e prese in carico dal Gestore delle Segnalazioni individuato dalla società interessata. Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto ad informare il segnalante, entro 7 giorni, della ricezione della segnalazione. Si precisa che l'avviso non implica, per il gestore, alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma assume un carattere meramente informativo nei confronti della persona segnalante.

2.4.2 Valutazione preliminare e istruttoria

La segnalazione è sottoposta, da parte del Gestore delle Segnalazioni, a una verifica preliminare finalizzata a:

- valutarne l'ammissibilità;
- verificarne la pertinenza rispetto all'ambito di applicazione;
- identificare la funzione competente per la gestione.

Qualora necessario, possono essere richiesti chiarimenti o informazioni integrative.
Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore delle Segnalazioni può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- rivolgersi alle funzioni competenti per i relativi seguiti.

Una volta identificata la funzione competente, che può essere anche il Gestore delle Segnalazioni, la segnalazione viene inoltrata ai fini dell'avvio dell'istruttoria.
Il Gestore delle Segnalazioni deve tracciare ogni segnalazione dentro un registro **MD.PO.SGI.10-01** in cui deve essere assegnato un numero progressivo alla segnalazione "nomesocietà_#" dove "#" rappresenta un numero progressivo crescente. Nel registro deve inoltre essere annotata, ove applicabile:

- la funzione competente e relativo contatto di riferimento,
- il tema/argomento;
- se l'istruttoria è aperta o chiusa;
- se sono previste azioni conseguenti.

Il registro dovrà essere identificato da un ID aggiunto al nome del file recante la data dell'ultimo aggiornamento es. "MD.PO.SGI.10-01_Reporting Register_ggmmaaaa".
Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a dare riscontro entro 3 mesi alla persona segnalante in merito agli esiti della propria segnalazione:

- archiviazione
- avvenuto accertamento della fondatezza e la sua trasmissione agli organi competenti.

Quando l'istruttoria è chiusa deve essere comunicato al Gestore delle Segnalazioni che procede ad aggiornare il registro.

Per le Entità in Spagna, il termine massimo per fornire riscontro in merito alle attività di indagine non può essere superiore a tre mesi dal ricevimento della segnalazione o, qualora non sia stato inviato l'avviso di ricevimento al segnalante, dalla scadenza del termine di sette giorni successivi alla presentazione della segnalazione, salvo casi di particolare complessità che richiedano una proroga del termine, nel qual caso questo potrà essere esteso fino a un massimo di ulteriori tre mesi (art. 9.2.d) della Ley 2/2023). Durante la trattazione è possibile mantenere le interlocuzioni con il segnalante e, ove ritenuto necessario, richiedergli informazioni aggiuntive.
La persona coinvolta ha diritto di essere informata delle azioni od omissioni che le sono attribuite e di essere ascoltata in qualsiasi momento, nei tempi e nei modi ritenuti adeguati a garantire il buon esito dell'indagine. Sono rispettati in ogni caso la presunzione di innocenza, il diritto di difesa, il diritto

di accesso al fascicolo nei termini previsti dalla legge, l'onore delle persone coinvolte e la riservatezza della loro identità e dei fatti (artt. 9.2.f) e 39 della Ley 2/2023).
Qualora i fatti possano presentare indizi di reato, il Responsabile del Sistema trasmette immediatamente le informazioni al Pubblico Ministero (Ministerio Fiscal) o, nel caso in cui i fatti riguardino gli interessi finanziari dell'Unione Europea, alla Procura europea (art. 9.2.j) della Ley 2/2023).

2.4.3 Definizione delle azioni conseguenti

Al termine delle verifiche vengono individuate le eventuali azioni correttive, preventive o disciplinari ritenute necessarie, secondo le disposizioni interne applicabili.
Anche in questo caso sarà necessario informare il Gestore delle Segnalazioni se sono previste o meno azioni. Non sarà necessario fornire i dettagli ma semplice indicare se queste sono previste oppure no. Eventuali dettagli dovranno essere forniti dalla funzione competente se richiesti.

2.4 Reporting e monitoraggio

Ogni trimestre il Gestore delle Segnalazioni invia alla funzione Risk&Compliance di Gruppo all'indirizzo sgi@polygon.eu una e-mail con in allegato il registro. Tale flusso garantisce un monitoraggio periodico al fine di:

- individuare aree di miglioramento;
- valutare l'efficacia dei controlli interni;
- identificare eventuali trend o criticità ricorrenti;
- supportare il miglioramento continuo dei processi aziendali.

I risultati delle attività di monitoraggio possono essere condivisi con gli organi e le funzioni competenti secondo le rispettive responsabilità.

2.5 Conservazione della documentazione

La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa applicabile, dalle procedure interne e dalle regole di conservazione documentale adottate dalle singole società del Gruppo.
Per le segnalazioni whistleblowing il periodo di conservazione non eccede i 5 anni.

Per le Entità in Spagna, il registro MD.PO.SGI.10-01 ha valore di libro-registro delle segnalazioni ricevute e delle indagini interne cui esse abbiano dato luogo, ai sensi dell'articolo 26 della Ley 2/2023. Tale registro non è pubblico e solo su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria competente, mediante provvedimento (auto), e nell'ambito di un procedimento giudiziario e sotto la sua tutela, si potrà accedere in tutto o in parte al suo contenuto. I dati personali relativi alle segnalazioni ricevute e alle indagini interne sono conservati solo per il periodo necessario e proporzionato ai fini dell'adempimento della Ley 2/2023 e, in nessun caso, per un periodo superiore a dieci anni.

2.6 Disciplina whistleblowing e Modello 231

Il Whistleblowing costituisce parte integrante del sistema di controllo interno e di compliance del Gruppo e rappresenta uno strumento di supporto all'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo eventualmente adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Le segnalazioni che evidenzino fatti, comportamenti o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono gestite in coordinamento con i soggetti e gli organi competenti individuati dalla società interessata.

- Qualora l'Organismo di Vigilanza sia stato individuato quale Gestore delle Segnalazioni, esso opera secondo le modalità previste dalla presente procedura, assicurando la gestione delle segnalazioni e lo svolgimento delle attività di valutazione e approfondimento di competenza.
- Qualora il Gestore delle Segnalazioni sia diverso dall'Organismo di Vigilanza, il Gestore assicura il tempestivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza per le segnalazioni che presentino profili di potenziale rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di riservatezza, indipendenza, necessità e minimizzazione delle informazioni condivise.

L'Organismo di Vigilanza riceve le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e può formulare raccomandazioni o richiedere ulteriori approfondimenti in relazione agli aspetti di propria competenza.
Le informazioni derivanti dalle segnalazioni possono contribuire alle attività di monitoraggio dei rischi, alla verifica dell'efficacia del Modello 231 e all'individuazione di eventuali azioni correttive o di miglioramento del sistema di controllo interno.
Per ulteriori dettagli si rimanda ai Modelli adottati dalle singole società del Gruppo.

Per le Entità in Spagna, i riferimenti al Modello 231 e all'Organismo di Vigilanza si intendono riferiti, rispettivamente, al modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati previsto dall'articolo 31 bis del Codice Penale spagnolo, ove adottato, e all'organo di compliance (Compliance Officer od organo equivalente) cui sia stata affidata la vigilanza sul suo funzionamento e sulla sua osservanza. Il Sistema interno di informazione costituisce, a tali fini, lo strumento per adempiere all'obbligo di informare l'organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di prevenzione in merito a possibili rischi e inadempimenti (art. 31 bis.5.4.º del Codice Penale spagnolo).

2.7 Condivisione del Canale di Segnalazione

Nell'ambito del Gruppo, una o più società possono avvalersi di un canale di segnalazione condiviso, fermo restando il rispetto dei requisiti di riservatezza, indipendenza, autonomia e protezione dei dati personali previsti dalla normativa applicabile.
L'adozione di un canale condiviso è finalizzata a favorire l'uniformità dei processi, l'efficienza gestionale e l'applicazione di standard omogenei nella ricezione e nella gestione delle segnalazioni all'interno del Gruppo.
La condivisione del canale non modifica la responsabilità delle singole società in relazione alla gestione delle segnalazioni di propria competenza. Ciascuna società mantiene la responsabilità delle valutazioni, delle verifiche e delle eventuali azioni conseguenti riferibili alle attività svolte nel proprio ambito organizzativo, salvo diversi accordi formalmente definiti.
Qualora il canale sia gestito da una funzione centralizzata o da un soggetto comune a più società del Gruppo, quest'ultimo opera secondo criteri di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse, assicurando la corretta attribuzione delle segnalazioni ai soggetti competenti e la separazione delle informazioni ove necessario.
Le modalità organizzative e le responsabilità connesse all'utilizzo di canali condivisi sono definite dalle società interessate nel rispetto della normativa applicabile e dei principi stabiliti dalla presente Procedura.

Per le Entità in Spagna, nel caso di un gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 42 del Codice di Commercio spagnolo, la società controllante approva una policy generale relativa al Sistema interno di informazione e alla tutela del segnalante e assicura l'applicazione dei relativi principi in tutte le entità che ne fanno parte, fatte salve l'autonomia e l'indipendenza di ciascuna società, sottogruppo o insieme di società che, se del caso, possa istituire il proprio sistema. Il Responsabile del Sistema

può essere unico per l'intero gruppo, oppure uno per ciascuna società che ne fa parte, sottogruppo o insieme di società, nei termini stabiliti da tale policy (art. 11 della Ley 2/2023). Inoltre, le Entità in Spagna che abbiano tra cinquanta e duecentoquarantanove dipendenti possono condividere tra loro il Sistema interno di informazione e le risorse destinate alla gestione e alla trattazione delle segnalazioni (art. 12 della Ley 2/2023).

2.8 Protezione dei dati personali

I dati personali acquisiti nell'ambito del processo di segnalazione sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), della normativa nazionale applicabile e delle disposizioni aziendali in materia di protezione dei dati personali.
Le informazioni sono trattate esclusivamente per le finalità connesse alla ricezione, gestione e verifica delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione.
Le società del Gruppo adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità delle informazioni trattate.
Le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono rese agli interessati mediante apposita informativa privacy.

Per le Entità in Spagna, il trattamento dei dati personali è disciplinato, inoltre, dalla LOPDGDD e dal titolo VI della Ley 2/2023. In particolare:

- l'accesso ai dati personali contenuti nel Sistema interno di informazione è limitato, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, esclusivamente ai soggetti previsti dall'articolo 32.1 della Ley 2/2023;
- non sono raccolti dati personali la cui pertinenza non risulti manifesta per il trattamento di una specifica segnalazione o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza ingiustificato ritardo;
- qualora risulti accertato che le informazioni fornite, o parte di esse, non sono veritiere, si procede alla loro immediata cancellazione dal momento in cui si abbia conoscenza di tale circostanza, salvo che tale mancanza di veridicità possa costituire un illecito penale; e
- decorsi tre mesi dal ricevimento della segnalazione senza che siano state avviate attività di indagine, si procede alla sua cancellazione, salvo che la finalità della conservazione sia quella di lasciare evidenza del funzionamento del sistema, nel qual caso le segnalazioni alle quali non sia stato dato seguito possono essere conservate solo in forma anonimizzata.

3. Documentazione correlata

Si riporta nel seguito la lista della documentazione correlata che rappresenta parte integrante della presente procedura:

- MD.PO.SGI.10-01 “Reporting Register”
- PL.PO.SGI.10-01 “Whistleblowing Policy”